

**Cassazione Civile sez. III sentenza n. 9331 dell' 08 maggio 2015**

**Quando il danno è procurato da atto necessario senza consenso**

In presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, se non vi è stata adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non prevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.